

DEMARIA. Risponderò brevissime parole all'onorevole signor ministro.

Egli dice che, quando si era discussa la legge sulle pensioni militari si era pure messa in campo la questione di calcolare gli anni di studio agli ufficiali sanitari, ma che non valse l'esempio anche allora addotto di altre nazioni, per impedire il rigetto della proposta.

Io osserverò che quella proposta venne allora accettata; imperocchè, essendosi dopo molti contrasti fissata la giubilazione degli ufficiali sanitari a 20 anni, con ciò implicitamente venne ammessa l'idea di coloro che volevano si tenesse calcolo degli anni di studio; imperocchè, se la Camera allora non avesse voluto computarli, non avrebbe al certo ridotto a 20 anni il periodo necessario per la giubilazione.

Ad altra parte delle mie osservazioni venne opposto esservi mezzo onde esonerare, dirò così, l'armata di quegli ufficiali che per l'età non potessero più servire, e l'onorevole Cavallini mi citava leggi le quali danno mezzo al ministro di porre in riforma questi ufficiali.

Ma che cosa dicono queste leggi? Dicono che se vi sono infermità insanabili o ferite che abbiano reso infermo il corpo, il Ministero può riformare. Io riconosco facilmente coll'onorevole Cavallini che di tutte le infermità la più insanabile è la vecchiezza, ma non credo che la legge, quando parla di infermità che danno il diritto al ministro di riformare, abbia voluto parlare della vecchiezza; dimodochè sussiste l'argomento da me addotto, e sta sempre che, non accettando la mia aggiunta, rimarrà nel corpo sanitario militare un contingente d'uffiziali che si troveranno ad un'età che non potrà porgere loro quel vigore fisico, quell'energia intellettuale che è necessaria per le funzioni dell'ufficiale sanitario, quando massime si trova sul campo di battaglia, od a fronte di malattie epidemiche o contagiose.

L'onorevole Cavallini, inoltre, ha detto: noi abbiamo pensato anche a rimediare a ciò coll'articolo 5. Io mi rallegro che il deputato Cavallini abbia posto innanzi quest'argomento, perchè io spero che l'aggiunta attuale sarà accettata dalla Camera; e, quando non lo fosse, io ho già depresso sul banco della Presidenza un rimedio... (*Harità generale*)

Ho già depresso sul banco della Presidenza una modificazione, che propongo all'articolo 5, mercè la quale, invece di una disposizione illusoria, siccome dubito essere quella che è attualmente proposta nell'articolo medesimo, vi sarebbe un emendamento più adatto alle esigenze del servizio. Io perciò mi prometto fin d'ora di avere ausiliario l'onorevole Cavallini alla modificazione che ho proposta. Ma, ripeto, quest'articolo non toglie le conseguenze meno accettabili di questa legge, e per togliere queste conseguenze, io persisto a credere necessaria l'aggiunta che ho proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Bottero ha la parola.

BOTTERO. Farò osservare all'onorevole deputato Cavallini che in media un medico che entri al servizio nel corpo sanitario militare ha per lo meno 24 anni; cosicchè dopo 25 anni di servizio avrebbe raggiunto un'età in cui probabilmente le forze non gli bastano più per soddisfare ai bisogni dell'esercito. Infatti a 49 o 50 anni un medico non avrebbe più la robustezza che si richiede, per esempio, per i servizi della campagna di Crimea.

Si dirà che potrà fare il servizio sedentario in patria. Ma, signori, in qualunque caso di guerra, ed è appunto per la guerra che dovete avere il corpo sanitario bene organizzato, anche il servizio sedentario richiede una forza per sopportare fatiche molto maggiori di quanto si crede. Poichè la guerra può essere in patria e portare un assedio.

Farò un'altra osservazione: si vuole che la pensione non si accordi che dopo trent'anni di servizio per avere medici di maggiore esperienza; io dico che pel corpo sanitario la miglior condizione si è non di avere medici più vecchi, ma di avere medici più abili e più intelligenti, e quanto più i patti sono duri, tanto meno i medici abili ed intelligenti accorreranno a prender partito nel corpo sanitario militare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Demaria espressa in questi termini: « Nel computo degli anni di servizio saranno calcolati cinque dello studio fatto per conseguire la laurea. »

(Non è approvata.)

« Art. 4. Essi hanno diritto alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore a quello militare a cui sono assimilati, a senso di quanto è stabilito nei militari, dei quali è cenno all'articolo 12 della legge 27 giugno 1850, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro, e vent'anni di permanenza nel corpo militare sanitario. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

« Art. 5. Gli ufficiali sanitari militari, che alla promulgazione della presente legge già abbiano oltrepassato i 18 anni di servizio effettivo, avranno diritto alla giubilazione, giusta le norme in vigore, al termine di vent'anni, purchè ne facciano regolare domanda entro l'anno successivo al ventennio. »

PROGETTO DI LEGGE PER INTRODURRE IN ESTIMO I TERRENI NON CENSITI E PROPOSIZIONE RELATIVA.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Ho l'onore di presentare un progetto di legge per introdurre nell'estimo i terreni censibili e non censiti, ed alcuni altri ridotti a nuova coltura ed irrigazione. (*Bene! bene!*) (Vedi vol. Documenti, pag. 693.)

Io sottopongo alla Camera un'idea e non una proposta; vi è una Commissione che è incaricata di esaminare una domanda di credito pel catasto; questa Giunta si occuperà sicuramente della questione del censimento dei terreni non stati censiti, tanto più che, a quanto mi si dice, prende parte ad esame la proposta relativa ad un catasto provvisorio. Questa materia entra intieramente in quell'ordine d'idee, e sarebbe, nominando una nuova Commissione, secondo me, incaricare due Giunte di occuparsi di un analogo argomento. Se quindi la Camera lo credesse opportuno, si potrebbe mandare questo progetto di legge a quella che è incaricata di esaminare la domanda di credito relativa al catasto, la quale sotto questa forma involge la questione stessa del metodo da adoperarsi per mandare ad effetto il catasto.

VALERIO. La proposta che fa l'onorevole ministro delle finanze di mandare questa legge alla Commissione incaricata dell'esame del progetto per le spese del catasto, secondo me, non può approvarsi se non se colla modificazione che io propongo, che cioè a questa Commissione, la quale vedrebbe eccessivamente allargarsi il campo del suo lavoro, si aggiungano altri 7 commissari i quali siano eletti a quest'uopo nel seno degli uffici; altrimenti si verrebbero a defraudare gli uffici della cognizione speciale e della speciale discussione sopra un progetto di legge il quale, secondo me, è di un'importanza vitale. Io non veggo poi che una Commissione, la quale aveva dagli uffici un mandato così riservato, così ri-